

“Protocollo d’intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria  
"Covid-19" e il sostegno finanziario del sistema economico della provincia di Sondrio”

*Misura Operativa per la gestione dei contributi a favore dei consorzi fidi*

**Articolo 1 – Fondo comune**

I Soggetti Pubblici che hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria "Covid-19" e il sostegno finanziario del sistema economico della provincia di Sondrio” - Regione Lombardia - Assessorato Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Amministrazione Provinciale di Sondrio, Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Sondrio, Comune di Sondrio, di seguito indicato sinteticamente come “Protocollo”, costituiscono un fondo comune destinato a sostegno alla liquidità degli operatori economici (imprese, liberi professionisti e titolari di partita IVA) con sede o unità locale operativa in provincia di Sondrio, che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza “Covid-19” e che soddisfino i requisiti previsti dall’art. 13 del DL 8 aprile 2020, n. 8<sup>1</sup>.

La dotazione iniziale del fondo è pari a € 150.000 e sarà integrata da ulteriori apporti da parte dei medesimi Soggetti Pubblici e da apporti da parte di ulteriori Soggetti Pubblici che dovessero aderire al protocollo.

Il fondo viene utilizzato per l’assegnazione di contributi a fondo perduto ai consorzi fidi, nei termini di seguito specificati.

**Articolo 2 – Soggetto Gestore**

La gestione della presente misura è di competenza della Camera di commercio di Sondrio, come previsto dal punto 4/c del “Protocollo”.

**Articolo 3 – Soggetti Ammissibili**

Possono accedere ai benefici della presente misura i consorzi fidi che hanno sottoscritto il “Protocollo”, nonché quelli che vi abbiano aderito e che si siano impegnati formalmente a rispettare tutte le condizioni previste dal protocollo medesimo e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di Soggetto Garante Autorizzato per il Fondo Centrale di Garanzia;
- b) documentata operatività in provincia di Sondrio da non meno di 3 anni.

L’adesione al protocollo viene comunicata con la trasmissione via PEC all’indirizzo [promozione@so.legalmail.camcom.it](mailto:promozione@so.legalmail.camcom.it) di copia del protocollo medesimo sottoscritta digitalmente con la formula “Per accettazione” dal rappresentante legale o di altro soggetto munito di poteri, unitamente alla documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo. L’adesione si perfeziona con comunicazione di riscontro da parte della Camera di commercio di Sondrio.

Per potere essere ammessi al contributo i confidi devono inoltre essere in regola con il pagamento del diritto annuale presso la Camera di commercio di Sondrio, ove dovuto, e risultare in regola rispetto all’adempimento degli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, attestati con il rilascio del DURC con dicitura “regolare” (tali requisiti saranno accertati direttamente dalla Camera di commercio).

---

<sup>1</sup> Il DL n. 23 del 8 aprile 2020 è stato convertito dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020, ogni richiamo al DL 23/2020 deve pertanto essere inteso come riferito alla Legge 40/2020.

#### **Articolo 4 - Caratteristica dell'agevolazione**

E' prevista l'assegnazione di contributi a fondo perduto a favore dei consorzi fidi a fronte della dimostrata operatività in termini di prestiti garantiti a favore degli operatori economici individuati dal "Protocollo", con le caratteristiche di seguito specificate, erogati dagli Istituti di credito aderenti al protocollo:

- a) Finanziamenti nuova micro liquidità - lettera m), comma 1, articolo 13 DL 23/2020<sup>2</sup>  
Importo: non superiore al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale annua<sup>3</sup> e comunque non superiore a 30.000,00 euro;  
Durata massima 120 mesi di cui 24 di preammortamento;  
Garanzia Confidi alla Banca: 100%;  
Tasso di interesse<sup>4</sup>, spese e costo della garanzia (Allegato I).
- b) Finanziamenti per liquidità - lettera n), comma 1, articolo 13 DL 23/2020  
Importo: non superiore al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale annua<sup>5</sup> e fino ad euro 150.000;  
Durata massima 72 mesi di cui massimo 24 di preammortamento  
Garanzia Confidi alla Banca: 90%  
Tasso di interesse, spese e costo della garanzia (Allegato I).
- c) Finanziamenti per riequilibrio finanziario e liquidità - lettera e), comma 1, articolo 13 DL 23/2020  
Importo erogabile fino a 250.000,00 euro finalizzati alla rinegoziazione e consolidamento dei debiti del soggetto beneficiario, con liquidità aggiuntiva compresa tra un minimo del 10% ed un massimo del 25%<sup>6</sup>; nel caso in cui l'impresa beneficiaria non faccia richiesta e non utilizzi il finanziamento di cui alla lettera a) con nessun Istituto bancario, la nuova liquidità concessa sarà almeno pari ad euro 25.000 o minore importo ottenibile dal beneficiario autonomamente con la misura di cui alla lettera a).  
Durata massima 72 mesi di cui massimo 24 di preammortamento;  
Garanzia Confidi alla Banca: 80%  
Tasso di interesse<sup>7</sup>, spese e costo della garanzia (Allegato I).

Ai fini dell'ammissione a contributo, sono considerati i prestiti erogati a partire dal 8 aprile 2020 e fino a tutto il 14 dicembre 2020.

#### **Articolo 5 – Procedura di accesso**

Le domande di accesso ai contributi sono presentate dai confidi utilizzando lo schema di domanda allegato sub A) da sottoscrivere digitalmente e spedire con modalità telematica dal sito

---

<sup>2</sup> Convertito con Legge n. 40 del 5 giugno 2020 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20A03082/SG>).

<sup>3</sup> Si applica il disposto dell'articolo 13 comma 1 lettera m) del DL n. 23 del 8 aprile 2020 come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020, in particolare, che fa riferimento all'articolo 13 comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del decreto medesimo.

<sup>4</sup> Si applica il disposto dell'articolo 13 comma 1 lettera m) del DL n. 23 del 8 aprile 2020 come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020, con applicazione del tasso Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato del 0,2%.

<sup>5</sup> Si applica il disposto dell'articolo 13 comma 1 lettera n) del DL n. 23 del 8 aprile 2020 come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020, in particolare, che fa riferimento all'articolo 13 comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del decreto medesimo.

<sup>6</sup> Per i finanziamenti deliberati dal 7 giugno 2020 vale il limite minimo del 25%, in base al disposto dell'articolo 13 comma 1 lettera e) del DL n. 23 del 8 aprile 2020 come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020.

<sup>7</sup> Si applica il disposto di cui all'art. 13 comma 1 lettera e) del DL n. 23 del 8 aprile 2020, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020, in base al quale, per le operazioni di "Riequilibrio finanziario e liquidità" deve essere allegata copia della dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicato. In base alla circolare n. 13/2020 del Mediocredito Centrale, tale disposizione si applica alle richieste di ammissione all'intervento del Fondo centrale a partire dal 19 giugno 2020 (*si veda anche la nota 12*).

<http://www.registroimprese.it>, a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito [www.so.camcom.gov.it](http://www.so.camcom.gov.it) e fino alle ore 24 del 14 dicembre 2020.

La documentazione obbligatoria da allegare, firmata digitalmente, è la seguente:

- a) Allegato A – Modulo di domanda;
- b) Allegato B – Elenco prestiti erogati;
- c) Allegato B1 – Relazione su iniziativa di formazione e aggiornamento (art. 5);
- d) Allegato C - Autocertificazione antimafia ex art. 89 del d.lgs. 159/2011 ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera g)<sup>8</sup>.

Le domande, in quanto complete, sono ammesse all'istruttoria in ordine cronologico di presentazione.

In caso di regolarizzazioni, ammesse entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi, a pena di esclusione, su richiesta della Camera di commercio, vale quale data di presentazione quella di invio della documentazione integrativa richiesta.

#### *Iniziativa di formazione e aggiornamento*

In occasione della presentazione della prima domanda di contributo, il confidi deve indicare, a pena di inammissibilità (modello allegato B1), le modalità di organizzazione dell'iniziativa di formazione ed aggiornamento prevista dall'articolo 4/b del "Protocollo" a favore dei beneficiari delle operazioni di finanziamento, da erogare o rendere fruibile in forma gratuita (anche online) entro il 31 ottobre 2020, con precisazione dei temi e delle risorse professionali (staff) dedicate.

Successivamente alla erogazione dell'azione formativa, entro il 30 novembre 2020, i confidi renderanno alla Camera di commercio di Sondrio le date di effettivo svolgimento unitamente all'elenco dei partecipanti.

#### **Articolo 6 – Concessione**

Ai fini del calcolo dell'importo del contributo concesso, vengono conteggiati € 10.000 ogni 25 prestiti<sup>9</sup> di cui al precedente articolo 4 effettivamente erogati, di cui almeno il 60% (15 prestiti) di "Nuova microliquidità" (lettera a) e "Riequilibrio finanziario e liquidità" (lettera c). Il rispetto del suddetto vincolo viene verificato con riguardo al numero complessivo (cumulo) dei prestiti garantiti ed erogati documentati da ciascun confidi<sup>10</sup>.

Il contributo è assoggettato a ritenuta fiscale (4%).

Il provvedimento di concessione del contributo è di competenza del Segretario Generale della Camera di commercio di Sondrio.

#### **Articolo 7 - Obblighi del confidi**

I confidi sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo a ottemperare alle prescrizioni contenute nella presente misura e negli atti o comunicazioni ad essa conseguenti. In particolare, i confidi devono assicurare la collaborazione richiesta dalla Camera di commercio di Sondrio nello svolgimento da parte della stessa delle attività di controllo di cui al successivo art. 10.

I Confidi, in collaborazione con gli Istituti di Credito, ricevono le richieste di finanziamento impegnandosi a garantire parità di trattamento nei confronti degli operatori economici, indipendentemente dall'appartenenza o meno ad associazioni di categoria.

#### **Articolo 8 - Decadenza e revoca**

---

<sup>8</sup> L'autocertificazione (antimafia) prevista dall'art. 89 del d.lgs. 159/2011 (Allegato C) deve essere allegata solo qualora il totale dei contributi richiesti, compresi quelli eventualmente già concessi, sia superiore a € 150.000, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 lettera e) del decreto medesimo.

<sup>9</sup> 25 prestiti (o suo multiplo) è il numero minimo di prestiti (garantiti ed erogati) a fronte dei quali può essere presentata domanda di contributo. I prestiti eccedenti (rispetto detto numero minimo) non verranno conteggiati e dovranno essere inseriti nella successiva domanda.

<sup>10</sup> Si fa cioè riferimento al totale dei prestiti (garantiti ed erogati) per cui il confidi ha richiesto il contributo. Ad esempio, se in occasione della prima domanda, a fronte di un totale di prestiti pari a 25, i prestiti di "Nuova microliquidità" e "Riequilibrio finanziario e liquidità" risultavano pari a 20, l'eccedenza, pari a 5 prestiti, sarà conteggiata nella successiva domanda ai fini del rispetto del vincolo del 60%.

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.);
- c) mancato assolvimento da parte del confidi degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129);
- d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 10, per cause imputabili al confidi;
- e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 10;

I casi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al precedente comma determinano l'obbligo da parte del confidi di restituzione di una somma pari all'importo dei contributi concessi, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca del contributo concesso.

L'agevolazione concessa è soggetta a revoca parziale qualora non sia stata attivata, resa fruibile, (eventualmente anche in modalità online) entro il 31 ottobre 2020 e rendicontata entro il 30 novembre 2020 l'iniziativa formativa di cui al precedente art. 5 ultimo comma; in tale caso, sorge l'obbligo da parte del confidi di restituzione di una somma pari al 20% dei contributi erogati, con un massimo di € 10.000, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data della prima erogazione e quella di revoca, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Il contributo è soggetto a revoca, nella misura in cui le operazioni di finanziamento assistite dal confidi siano parimenti soggette a revoca da parte dell'istituto di credito erogante.

#### **Articolo 9 – Regime di aiuto**

I contributi ai confidi sono concessi nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza delCOVID-19" e ss.mm.ii., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020.

Gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro per confidi, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi.

Al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti.

I confidi non devono essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.

#### **Articolo 10 – Ispezioni e controlli**

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definita, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla presente Misura.

#### **Articolo 11- Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è:

Dottoressa Antonella Reghenzani (0342527263, reghenzani@so.camcom.it).

## **Articolo 12 – Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

I dati personali potranno essere comunicati a:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare e dal Responsabile esterno al trattamento di dati personali esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria delle domande e alla liquidazione dei contributi;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio, con sede in Sondrio, CAP 23100, via G. Piazzi n. 23, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati scrivendo all'indirizzo mail: [DPO@lom.camcom.it](mailto:DPO@lom.camcom.it).

## **Articolo 13 – Allegati.**

- 1) Allegato I – Tassi di interesse applicati dagli Istituti di credito e Commissioni fideiussorie applicate dai confidi;
- 2) Allegato II – Individuazione delle classi di rating;
- 3) Allegato A – Modulo di domanda;
- 4) Allegato B – Elenco prestiti erogati;
- 5) Allegato B1 – Relazione su iniziativa di formazione e aggiornamento (art. 5);
- 6) Allegato C - Autocertificazione antimafia ex art. 89 del d.lgs. 159/2011 ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera g).

## ALLEGATO I

### Tassi di interessi applicati dagli Istituti di credito

Classe di Rating*	Nuova microliquidità misura a)	Liquidità misura b)	Riequilibrio finanziario e liquidità misura c)
I	1,50% <sup>11</sup>	1,50%	1,75%
II		2,25%	2,75%
III		4,00%	4,75%

\* Per l'individuazione delle classi di rating fare riferimento al prospetto Allegato II.

#### Note

1. Con riferimento alle operazioni di rifinanziamento (misura c) il tasso di interesse, anche su proposta del Confidi, potrà essere aumentato/diminuito dall'Istituto Bancario erogante in misura pari alla media ponderata dei finanziamenti rateali rifinanziati con arrotondamento allo 0,25% di prossimità<sup>12</sup>.
2. Per la misura a) non sono dovute spese di istruttoria, mentre per le misure b) e c) le spese di istruttoria non possono essere superiori al 0,40% del capitale erogato.

### Commissioni fideiussorie applicate dai confidi

Nuova microliquidità Misura a)	Liquidità Misura b)	Riequilibrio finanziario e liquidità Misura c)
0,00 %	0,25 %	0,25 %

#### Note

1. Le Commissioni sopra indicate si intendono su base annuale e sono calcolate sull'importo erogato moltiplicato per la durata della garanzia; il valore così calcolato è di regola incassato contemporaneamente all'erogazione del finanziamento ed è comprensivo di ogni costo previsto dal Confidi a carico dell'impresa, per tutte le attività svolte dal Confidi, ancorché non specificatamente sopra indicate.

---

<sup>11</sup> Tasso indicativo. Si applica il disposto dell'articolo 13 comma 1 lettera m) del DL n. 23 del 8 aprile 2020, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 (Tasso Rendistato maggiorato dello 0,20%).

<sup>12</sup> Tale disposizione si applica per i prestiti presentati alla controgaranzia del Fondo centrale fino al 18 giugno. Per i prestiti presentati all'ammissione della garanzia del Fondo centrale a partire dal 19 giugno 2020 vale la previsione dell'articolo 13 comma 1 lettera e) del DL n. 23 del 8 aprile 2020, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020, in base al quale, per le operazioni di "Riequilibrio finanziario e liquidità" deve essere allegata copia della dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicato (vedasi anche la nota 7).

## ALLEGATO II

### Individuazione delle classi di rating

Le classi di rating sono individuate come segue, a seconda delle modalità di classificazione adottate dagli Istituti di credito:

Classi di Rating	Banca Popolare di Sondrio	Credito Valtellinese
I	1 - 2 - 3 - 4	AAA – AA – A – BBB
II	5 - 6 - 7 - 99	BB – B
III	8 - 9 - 10 - 11	CCC – CC – C